Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 15/12/2020

FATTO

La parte ricorrente riferiva di essere titolare, in quanto cointestataria ed unica erede, di tre buoni fruttiferi, ciascuno del valore di Lire 5.000.000, emessi in data 11.11.1986 su moduli cartacei della serie "*P*" e recanti, sul retro, un timbro che riportava i rendimenti della serie "*Q*" dal primo al 20° anno, lasciando inalterato il regime dei frutti dell'ultimo decennio come indicato dalla stampa originale. Di avere, nel gennaio 2017, incassato gli stessi per un importo (32.169,87 euro per ciascun buono) notevolmente inferiore a quello atteso, in quanto l'intermediario ha attribuito "diverso valore" ai rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno. Di aver presentato reclamo, rimasto privo di riscontro, per ottenere il pagamento della maggior somma dovuta in base agli importi indicati sugli stessi buoni, che quantifica in euro 20.475,14 per ciascuno di essi.

La parte ricorrente chiede quindi che per gli anni dal 21° al 30° sia confermato il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate nel retro dei buoni oggetto del presente ricorso e conseguentemente l'importo di Euro 61.425,42

Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepiva che: 1) la presente controversia concerne il contestato rendimento, nel periodo di maturazione compreso tra il 21° ed il 30°, di tre buoni fruttiferi appartenenti "a tutti gli effetti alla serie Q istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986"; 2) l'art. 5 del suddetto decreto dispone che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 e che "per questi ultimi

verranno apposti, a cura degli uffici, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"; 3) al momento del rilascio dei buoni in questione, come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, sono stati utilizzati moduli cartacei della precedente serie "P", sui quali erano stati apposti "sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto"; 4) il decreto ministeriale stabilisce inoltre i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno calcolato sulla base dell'interesse semplice corrisposto al 20° anno (12%): in sostanza, il rendimento delle serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; 5) in applicazione dell'art. 5 del D.M., su questi buoni occorreva apporre il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12%; 6) le condizioni originariamente stampate sul retro del buono sono integralmente sostituite da quelle impresse col timbro successivamente apposto, con la conseguenza che nessun affidamento sulla redditività offerta dalla serie P, tra l'altro non più in emissione al momento del rilascio dei titoli in esame, può dirsi essersi legittimamente ingenerato in capo al ricorrente, il quale non aveva motivo di ritenere che i rendimenti degli stessi non fossero quelli stabiliti dal D.M. 13.06.1986 e resi noti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 7) l'interpretazione fornita dai Collegi ABF non tiene in debito conto quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" buoni e, in particolare, la differenza tra la nozione tra tasso d'interesse e valore puntuale di rimborso: infatti, il decreto stabilisce che venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi e l'intermediario si è correttamente comportato di conseguenza; 8) la sentenza n.3963/19 della Cassazione a Sezioni Unite conferma la non applicabilità, al caso in esame, del principio del legittimo affidamento a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella sul retro dei titoli, in quanto i sottoscrittori dei titoli in questione non potevano non sapere che stavano acquistando buoni della serie «Q/P» e dunque conoscevano tutti i tassi di rendimento come stabiliti dal D.M.; 9) è inconferente il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/07 perché detta sentenza riguarda una fattispecie nella quale il BPF oggetto di contestazione recava, sin dal momento della sua emissione, un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione (in tal senso, si vedano Tribunale di Catania, ordd. del 28.3.2018 e del 30.11.2018; Tribunale di Monza, ord. 26.10.2017; Tribunale di Termini Imerese, ordd. del 14.5.17 e del 3.12.2018; Tribunale di Ancona, sentenza 715/19; Tribunale di Verona, ord. 8.5.2018); 10) la correttezza dell'operato dell'intermediario è stata affermata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in una Lettera di risposta ad un difensore di un sottoscrittore di buoni della Serie «Q/P» nella quale veniva riconosciuta la regolarità dell'apposizione, da parte dell'ufficio emittente, del timbro recante la misura dei tassi d'interesse corrispondenti alla serie «Q»; 11) anche la giurisprudenza di merito ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario in plurime decisioni (cfr. le 28 sentenze/ordinanze allegate alle controdeduzioni).

L'intermediario chiede l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario adito, *contrariis rejectis*, rigetti il ricorso proposto dalla Ricorrente, in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia il Collegio rileva che i BPF oggetto del ricorso sono stati emessi in data 11.11.1986 e appartengono alla serie "Q/P".

Il Collegio osserva che è incontroverso che sia stato utilizzato il modulo cartaceo della serie «P» sul fronte del quale è stata indicata la serie di appartenenza «Q/P», mentre sul retro sulla tabella dei rendimenti è stato apposto un timbro che non indica i nuovi tassi di interesse dopo il 21° anno e fino al 30°.

I buoni ordinari rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento, comprensivi di interessi. In particolare, il capitale investito può essere ritirato in ogni momento (al netto delle ritenute fiscali), mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (G.U. 13 giugno 1986) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Per quanto concerne i buoni della serie «P», emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrevano, invece, dal 1° luglio 1987 (cfr. D.M. 13 giugno 1986).

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso del buono fruttifero alle condizioni apposte sul tergo dei titoli, nell'ipotesi in cui questo sia stato emesso successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

Il Collegio evidenzia che la questione oggetto della domanda concerne quale siano le condizioni di rimborso dei BPF nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell'intermediario collocatore moduli cartacei appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale che indica semplicemente che i tassi di interesse possono essere mutati.

Per quanto concerne il BPF oggetto del presente ricorso, infatti, il ricorrente contesta, essenzialmente il conteggio degli interessi maturati effettuato dall'intermediario, il quale, a suo dire, avrebbe erroneamente applicato il tasso di interesse differente (relativo alla serie «Q») anziché utilizzare il tasso di rendimento stampigliato sul retro degli stessi, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione a fare tempo dal 21° anno.

Il Collegio evidenzia che il quadro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) Codice Postale, il quale dispone che: "*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è*

integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Il d.lgs. n. 284 del 1999, inoltre, ha previsto che: "*Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.*"

L'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) dispone, a sua volta, che: *"Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»". Per i buoni della serie "P", emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data."*.

La Corte di Cassazione ha già da tempo appurato che i BF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza; è, pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, *"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli … si forma … sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"*. E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *"che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16)"*.

Tale impostazione è stata confermata anche nella recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.4.2020.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, i buoni oggetto del ricorso, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro, invece, risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo,

una modifica relativamente ai tassi di interesse di cui al periodo in contestazione.

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei BPF, per tutta la durata, non essendo prevista alcuna stampigliatura a tergo di modifica, nell'ipotesi, come è avvenuto, in cui questo sia stato emesso successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

In particolare, la questione concerne quale siano le condizioni di rimborso del BPF nell'ipotesi in cui sia stato utilizzato da parte dell'intermediario collocatore un modulo cartaceo appartenente ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale.

Pertanto, il Collegio dà rilevanza al fatto che sul retro del BPF non vi sia alcun timbro ad indicare la modifica del regime di interessi relativamente al periodo in contestazione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in accoglimento del ricorso, in linea con orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni, limitatamente al periodo intercorrente dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, al netto di quanto eventualmente già rimborsato per tutto il periodo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI